

1890/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente Sanità e Servizi Sociali

Relatore Consigliera Elena Proietti Trotti

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

*Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 5 settembre 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 13 settembre 2024




**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 5 settembre 2024:

- ha esaminato, in sede referente, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento interno l'ATTO N. 1890 "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive";
- ha deliberato all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti l'ATTO N. 1890/BIS, composto da n. 17 articoli, unitamente alla Relazione tecnica aggiornata a corredo dell'atto n. 1890 così come emendato;
- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa la Consigliera Elena Proietti Trotti.

Si comunica inoltre che sull'atto non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal secondo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”, depositato presso la Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 15 agosto 2023 e trasmesso in pari data con nota prot. 20230005772 per il parere in sede redigente alla III Commissione Consiliare permanente ed in sede consultiva alla II Commissione Consiliare permanente;

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell’Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Regolamento interno;

ATTESO che sull’atto il parere consultivo di competenza della II Commissione Consiliare permanente si intende reso ai sensi del secondo periodo dell’articolo 30 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che la III Commissione in data 25 gennaio 2024 ha svolto sull’atto un’audizione con i soggetti interessati e ha preso atto delle osservazioni pervenute;

VISTE le proposte di emendamento della Giunta regionale (prot. 20230007825 del 13/12/2023) presentate in III Commissione nella seduta del 14 dicembre 2024;


VISTE le ulteriori proposte di emendamento della Giunta regionale (prot. 20240006300 del 05/09/2023) e del Consigliere Fora prot. 20240006299 del 05/09/2024 presentate in III Commissione nella seduta del 5 settembre 2024;

CONSIDERATO che i sopracitati emendamenti sono stati approvati all’unanimità nella medesima seduta del 5 settembre 2024;

VISTI gli articoli e gli emendamenti deliberati dalla III Commissione nella seduta del 5 settembre 2023;

CONSIDERATO che sull’atto n. 1890 non è richiesto il visto ai sensi dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”, composto da n. 17 articoli deliberati dalla III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1890/BIS), unitamente alla relazione tecnica aggiornata a corredo dell’ATTO N. 1890 così come emendato;



UDITA la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dalla Consigliera Elena Proietti Trottì (ATTO N. 1890 BIS);

VISTA la legge legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo del 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo);

VISTA la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale);

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali), in particolare l'articolo 15;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;


con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive", composta di n. 17 articoli nel testo che segue:




Atto n. 1890 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1	Art. 1
(Oggetto)	(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dell’ordinamento europeo, degli articoli 9, 21, 33 e 117, terzo comma della Costituzione e delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) valorizza, promuove e sostiene le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico e di promozione del territorio, nonché di aggregazione sociale.	Idem
Art. 2	Art. 2
(Principi e finalità)	(Principi e finalità)
1. La Regione riconosce all’attività cinematografica e audiovisiva un ruolo strategico per lo sviluppo economico, turistico e culturale, per la crescita sociale dell’Umbria e per la promozione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.	Idem
2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:	Idem
a) la valorizzazione dell’Umbria, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva, con particolare attenzione alle ricadute economiche e turistiche sul territorio e alla formazione professionale;	Idem




b) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta cinematografica audiovisiva;	Idem
c) la promozione e il sostegno dell'attività cinematografica e audiovisiva nelle sue varie fasi di sviluppo, produzione e distribuzione;	Idem
d) l'aggregazione di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge;	Idem
e) la realizzazione di un sistema regionale di sostegno e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;	Idem
f) lo sviluppo e la diffusione di progetti e prodotti cinematografici e audiovisivi innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale anche attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea e il sistema economico, formativo, produttivo e finanziario.	Idem
Art. 3	Art. 3
(Definizioni)	(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:	
a) "festival cinematografico" o "festival audiovisivo", di seguito denominato festival: una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo e che preveda lo svolgimento di un concorso;	Idem
b) "rassegna cinematografica" o "rassegna audiovisiva", di seguito denominata rassegna: una manifestazione rivolta al pubblico, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche	b) "rassegna cinematografica" o "rassegna audiovisiva", di seguito denominata rassegna: una manifestazione rivolta al pubblico, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche




non inedite;	non inedite.
e) per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui alla legge 220/2016 e alla normativa attuativa della stessa.	2. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui alla l. 220/2016 e alla normativa attuativa della stessa.
Art. 4	Art. 4 Idem
(Funzioni della Regione)	(Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di favorire la valorizzazione e la conoscenza del proprio patrimonio paesaggistico, turistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive anche nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. La Regione, in particolare:	Idem
a) promuove e sostiene le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio regionale e gli eventi ed i progetti speciali individuati nel Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 5, di seguito denominato Piano annuale, anche attraverso la Fondazione Umbria Film Commission, di seguito denominata UFC, di cui all'articolo 7;	Idem
b) promuove e sostiene festival e rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo;	Idem
c) svolge azioni sinergiche con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo e della cultura e con tutti gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale della regione;	c) svolge, per le finalità di cui al comma 1, azioni sinergiche con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo e della cultura e con tutti gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale della regione;
d) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche	Idem




attraverso accordi con il sistema bancario;	
e) favorisce lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi gli esercizi che operano nelle sale cinematografiche storiche o nelle sale d'essai;	Idem
f) valorizza le risorse professionali del territorio promuovendone l'aggiornamento e la specializzazione, nonché favorendo l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione di figure professionali legate al mondo cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo alle nuove professionalità emergenti nel settore.	Idem
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, la Regione definisce il Piano annuale di cui all'articolo 5.	Idem
Art. 5	Art. 5
(Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive)	(Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle proposte della UFC, approva con proprio atto, il Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive, per l'attuazione delle azioni di cui alla presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nei termini e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno.	Idem
2. La Giunta regionale, altresì, può aggiornare, con proprio atto, il Piano annuale in relazione a specifiche esigenze sopravvenute dopo la sua approvazione. Il Piano annuale aggiornato, viene approvato con le modalità di cui al comma 1.	Idem




3. Il Piano annuale individua, in particolare:	Idem
a) le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale;	a) le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale che la Regione intende promuovere e sostenere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) gli eventi ed i progetti speciali di particolare valore strategico per lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive e di promozione del territorio;	b) gli eventi ed i progetti speciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), di particolare valore strategico per lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive e di promozione del territorio;
c) i soggetti attuatori pubblici o privati degli interventi di cui alle lettere a) e b);	Idem
d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.	Idem
4. La Regione può realizzare autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati gli interventi di cui al comma 3.	Idem
Art. 6	Art. 6
(Collaborazione dei Comuni)	(Collaborazione dei Comuni)
1. I Comuni, anche in forma associata, collaborano con la Regione e con la UFC per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.	Idem
Art. 7	Art. 7
(Fondazione Umbria Film Commission)	(Fondazione Umbria Film Commission)
1. La Regione promuove e riconosce, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 220/2016 e dei relativi decreti attuativi, la Fondazione Umbria Film Commission , alla quale partecipa in qualità di socio fondatore.	1. La Regione promuove e riconosce, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 220/2016 e dei relativi decreti attuativi, la UFC , alla quale partecipa in qualità di socio fondatore.
2. La UFC persegue, nel territorio della	2. La UFC persegue, nel territorio della




<p>Regione Umbria, le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo del 25 gennaio 2018, nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.</p>	<p>Regione Umbria, le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo del 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome), nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.</p>
3. La UFC, in particolare, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale della Regione, svolge tra gli altri, i seguenti compiti:	Idem
a) offre assistenza alle imprese cinematografiche e audiovisive che intendono operare in Umbria anche in collaborazione con la Regione, gli Enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare attenzione al rispetto e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, architettonico, archeologico e paesaggistico;	Idem
b) supporta la Regione per la promozione e valorizzazione delle iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale;	Idem
c) sostiene la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle realizzate nella regione e a quelle che promuovono	Idem




e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Umbria;	
d) realizza, aggiorna e pubblica, anche in rete, database informativi sulle location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti comunali, sui referenti locali e su ogni altro aspetto utile all'attrazione e alla realizzazione delle produzioni;	Idem
e) predisponde e aggiorna elenchi di professionisti, maestranze e aziende del territorio, legate al settore cinematografico e audiovisivo al fine di promuovere gli operatori locali e agevolare le produzioni nella ricerca di personale qualificato;	Idem
f) supporta la Regione e i soggetti pubblici preposti alla formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento delle figure professionali legate alle attività cinematografiche e audiovisive;	Idem
g) favorisce la realizzazione di coproduzioni e la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;	Idem
h) partecipa a Festival ed eventi cinematografici ed audiovisivi nazionali ed internazionali;	h) partecipa a festival ed eventi cinematografici ed audiovisivi nazionali ed internazionali;
i) instaura collaborazioni con altre Film commission italiane e straniere al fine di favorire coproduzioni nazionali e internazionali;	i) instaura collaborazioni con Film Commission istituite in altre regioni nonché con analoghe istituzioni straniere , al fine di favorire coproduzioni nazionali ed internazionali;
j) promuove convezioni e stipula accordi con le associazioni di categoria legate alla filiera dell'ospitalità, al fine di agevolare la permanenza di troupe e altro personale legato alle fasi di sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di	Idem




iniziative cinematografiche e/o audiovisive;	
k) supporta la Regione nella promozione di percorsi legati al cineturismo;	Idem
l) svolge ogni altro compito attribuito dai soci fondatori nell'ambito delle attività di competenza.	Idem
4. La UFC può provvedere, altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo.	4. La UFC può provvedere, altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di attività cinematografiche e audiovisive .
Art. 8	Art. 8
(Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission)	(Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission)
1. Fanno parte della Fondazione Umbria Film Commission la Regione Umbria, i Comuni di Perugia e di Terni e l'associazione nazionale Comuni dell'Umbria, in qualità di soci fondatori. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma associata.	1. Fanno parte della UFC la Regione Umbria, i Comuni di Perugia e di Terni e l'associazione nazionale Comuni dell'Umbria, in qualità di soci fondatori. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma associata.
2. I soci fondatori conferiscono una quota destinata al fondo di dotazione iniziale e un contributo annuale.	Idem
3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal comune di Perugia e uno dal comune di Terni. Il Presidente della Fondazione è designato dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla	3. Il Consiglio di amministrazione della UFC è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal Comune di Perugia e uno dal Comune di Terni. Il Presidente della UFC è designato dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla legge regionale 21




legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).	marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
4. Le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito.	4. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 3 svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
5. La Regione contribuisce al conseguimento delle finalità istituzionali di pubblico interesse della UFC mettendo a disposizione la sede, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali).	Idem
6. Il personale regionale assegnato alla struttura competente in materia di Turismo e film commission può, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collaborare con la UFC per la realizzazione delle finalità proprie della Regione. Con specifico accordo tra Regione e UFC sono stabilite le modalità di tale collaborazione.	6. Il personale regionale assegnato alla struttura competente in materia di turismo e film commission può, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collaborare con la UFC per la realizzazione delle finalità proprie della Regione. Con specifico accordo tra Regione e UFC sono stabilite le modalità di tale collaborazione.
7. Il contributo annuale di cui al comma 2 è definito in coerenza con le previsioni del Piano annuale di cui all'articolo 5 e tenendo conto dell'apporto di cui al comma 5 del presente articolo.	Idem
Art. 9	Art. 9
(Relazione annuale Fondazione Umbria Film Commission)	(Relazione annuale della Fondazione Umbria Film Commission)
1. La Fondazione Umbria Film Commission presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di aprile una relazione sulle attività svolte nell'anno	1. La UFC presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di aprile una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.




precedente.	
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette all'Assemblea legislativa la relazione di cui al comma 1.	soppresso
Art. 10	Art. 10
(Criteri e monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive)	(Criteri e monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base del Piano annuale di cui all'articolo 5, definisce:	Idem
a) i criteri per la verifica della realizzazione degli interventi individuati nel Piano annuale di cui all'articolo 5;	Idem
b) i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi definiti nel Piano annuale;	Idem
c) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di realizzazione degli interventi di cui alla lettera b).	Idem
Art. 11	Art. 11
(Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo)	(Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo)
1. La Regione, sentita la UFC, può concedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, benefici finanziari ai soggetti che organizzano, valorizzano e promuovono in Umbria attività nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi festival e rassegne.	1. La Giunta regionale , sentita la UFC, può concedere, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del D.M. 25 gennaio 2018 , benefici finanziari ai soggetti che organizzano, valorizzano e promuovono in Umbria attività nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi festival e rassegne.
2. I benefici finanziari sono concessi ai soggetti attuatori di cui al comma 1 dietro presentazione di idonei programmi o progetti sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio	Idem




atto.	
	Art. 12
	(Clausola valutativa)
	<p>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico del settore cinematografico e audiovisivo e di promozione del territorio regionale.</p>
	<p>2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale trasmette entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente dati e informazioni riguardanti:</p>
	<p>a) gli interventi e le iniziative realizzate in attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate ed effettivamente impiegate;</p>
	<p>b) i progetti di valorizzazione finanziati ai sensi dell'articolo 11, con l'indicazione delle risorse erogate a favore di ciascun progetto;</p>
	<p>c) l'attività svolta dalla UFC nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con l'indicazione delle risorse utilizzate;</p>
	<p>d) i dati di sintesi relativi agli elenchi dei professionisti, delle maestranze e delle aziende legate al settore cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e);</p>
	<p>e) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.</p>




	<p>3. Ogni tre anni, la relazione di cui al comma 2 è integrata con ulteriori dati e informazioni che consentono di valutare l'impatto della presente legge sul settore cinematografico e audiovisivo regionale, nonché sulla valorizzazione del territorio regionale.</p>
	<p>4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.</p>
	<p>5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.</p>
Art. 12	Art. 13
(Norma finanziaria)	(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 le seguenti spese negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025:	1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 le seguenti spese negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026 :
a) di euro 60.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);	Idem
b) di euro 80.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);	Idem
c) di euro 210.000,00 per il contributo annuale di cui all'articolo 8, comma 2.	Idem
2. Per gli esercizi 2024 e 2025 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettera a) e b) si provvede	2. Per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b) si provvede



mediante riduzione di complessivi euro 140.000,00 degli stanziamenti autorizzati, per le medesime finalità con legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo), alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.	mediante riduzione di complessivi euro 140.000,00 degli stanziamenti autorizzati, per le medesime finalità legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo), alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026 .
3. La copertura finanziaria del contributo di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è assicurata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 , mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 autorizzati per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 8, della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) abrogato dalla presente legge.	3. La copertura finanziaria del contributo di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è assicurata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 , mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 autorizzati per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 8, della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) abrogato dalla presente legge.
4. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) sono attuati dalla Regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FESR 2021-2027, all'interno dell'Azione 1.3.4, Obiettivo specifico 1.3.	Idem
5. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) sono attuati dalla Regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FSE+ 2021-2027 all'interno dell'Asse "Occupazione".	Idem
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni necessarie di cui ai precedenti commi al Bilancio di previsione 2023-2025.	6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni necessarie di cui ai precedenti commi al Bilancio di previsione 2024-2026 .
7. Le attività di cui al comma 6 dell'articolo 8 sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun maggiore onere a carico della finanza	Idem



regionale.	
8. Per gli anni successivi, l'entità delle spese di cui al comma 1 è determinata con legge annuale di approvazione del bilancio di previsione regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	Idem
Art. 13	Art. 14
(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo))	(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo))
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/2004 le parole: <i>“cinematografiche e audiovisuali”</i> sono seppresse.	1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/2004 le parole <i>“, di danza, cinematografiche e audiovisuali”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“e di danza”</i> .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/2004 è aggiunto il seguente: <i>“1 bis. La presente legge non trova applicazione con riferimento alle attività cinematografiche e audiovisive.”</i>	Idem
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2004 la lettera i) è abrogata.	Idem
Art. 14	Art. 15
(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”)	(Abrogazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale))
1. L'articolo 8 della l.r. 8/2017 è abrogato.	Idem
	2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 55, della l.r. 8/2017 è abrogata.



Art. 15	Art. 16
(Norma finale)	(Norma finale)
1. La Fondazione Umbria Film Commission adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della stessa.	1. La UFC adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 16	Art. 17
(Entrata in vigore)	(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.	Idem

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.